

***COMUNE DI MARIGLIANELLA***

**CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI**

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

 (nominata con DPR in data 20/05/2022, ai sensi dell’art 252 del dlgs. 18/08/2000)

**Avviso ai creditori per ammissione alla massa passiva**

**(**art 254 co.2, D.Lgs .n.267/2000- art.9, DPR n.378/1993)

**PREMESSO**

* che il Comune di Mariglianella, con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 07/02/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, ha deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL;
* che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20 maggio 2022 è stato nominato l’Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
* che in data 08 maggio 2022 il citato DPR è stato formalmente notificato ai componenti dell’Organo straordinario di Liquidazione nelle persone di: d.ssa Ascione Luigia, d.ssa Ingegno Maria Rosaria e d.ssa Scarpa Daniela
* che ai sensi dell’articolo 252, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (di seguito denominato ”TUEL”) la Commissione Straordinaria di Liquidazione in data 08 maggio 2022 si è regolarmente insediata presso il comune di Mariglianella;
* che ai sensi dell’articolo 254 comma1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, Organo straordinario di Liquidazione provvede all’accertamento della massa passiva mediante formazione, entro 180 dall’insediamento, di un piano di rilevazione.

**VISTI**

* il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 ed, in particolare, l’art 254 co.2, secondo il cui testuale disposto “ *omissis, l'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione*”;
* il DPR 24.08.1993 n.378;
* la deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n.5 del 15/06/2022

 **INVITA**

**chiunque ritenga di vantare un diritto di credito per fatti ed atti di gestione verificatisi entro 31.12.2020** (art 252 co.4, del D.Lgs, n.267/2000) a presentare direttamente al protocollo del Comune di Mariglianella , in orario d’ufficio o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec: comune.mariglianella@asmepec.it entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio on line del Comune di Mariglianella e sul sito istituzionale nella sezione “Organo Straordinario di Liquidazione “ una istanza di ammissione a massa passiva , in carta libera, indirizzata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Mariglianella c/o il comune di Mariglianella Via Parrocchia 48 80030 Mariglianella NA di cui fac simile è scaricabile dal sito internet ([www.comune.mariglianella](http://www.comune.mariglianella).na.it )contenente tassativamente ed a pena di esclusione :

1. generalità identificative del creditore;
2. oggetto dell’obbligazione;
3. epoca in cui la stessa è sorta;
4. importo complessivo del debito;
5. importo del debito distinto per capitale ed accessori, se dovuti;
6. tipo ed estremi del documento che comprova il credito;
7. eventuali cause di privilegio ex art 2745 e segg. e. e.;
8. eventuali atti interruttivi della prescrizione.

**SI AVVERTE CHE**

Sono ammissibili alla liquidazione:

1. i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’articolo 194 del D.Lgs, n.267/2000 verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato ossia 31/12/2020;
2. i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell’articolo 248, comma 2 D.Lgs, n.267/2000;
3. i debiti derivanti da transazioni;
4. i debiti per interessi e rivalutazione monetaria o altri oneri accessori maturati sino alla data di deliberazione del dissesto (solo in caso di sentenza esecutiva o se definiti con atto transattivo e pur sempre riferiti alla data della deliberazione del dissesto);
5. gli interessi corrispettivi, a richiesta del creditore e se questi accetti di definire l’ammontare, al tasso dovuto per legge o da contratto, con atto transattivo, riferito alla data di deliberazione del dissesto;
6. i debiti per acquisizione di aree, ammissibili alla liquidazione alle seguenti condizioni;
* l’opera sia stata realizzata sulla base di progetti approvati dagli organi competenti;
* non sia più possibile la retrocessione dell’immobile occupato;
* l’ente non abbia richiesto ed ottenuto per la stessa opera altri finanziamenti in misura congrua;
* l’ammontare del debito sia comprovato sulla base di stime definitive, transazioni giudiziali o extragiudiziali intervenute tra l’ente locale e i soggetti espropriati, sentenze passate in giudicato o esecutive, indennità stabilite da consulenti tecnici d’ufficio ed accettate all’ente espropriante e dai soggetti espropriati;
1. i debiti per forniture, opere e prestazioni relative a lavori pubblici, se le stesse siano state regolarmente eseguite ed acquisite al patrimonio dell’ente e i prezzi, in mancanza del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, siano dichiarati dal tecnico comunale conformi alle disposizioni sulla contabilità dei pubblici;
2. i debiti per parcelle di professionisti relative a progettazioni di opere e direzioni dei lavori sono ammissibili alla liquidazione se il progetto relativo, di massima o esecutivo, sia stato consegnato all’ente e risulti di immediata ed effettiva utilizzabilità da una attestazione firmata dal responsabile tecnico e dal segretato dell’ente e se le parcelle riportino il visto di congruità dell’ordine professionale. Per le parcelle di altri professionisti l’ammissibilità e condizionata esclusivamente al visto di congruita dell’ordine competente.

Sono esclusi dalla massa passiva

1. i debiti fuori bilancio che non siano conseguenti a spese per l’esercizio di funzioni o servizi di competenza dell’ente per legge;
2. i debiti fuori bilancio relativi, comunque, a spese di rappresentanza, pranzi ricevimenti consumazioni simili;
3. i debiti per espropriazioni di aree ricomprese nei piani di edilizia economico popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per la realizzazione di immobili in tutti i casi nei quali l’ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari.

Come disposto dall’art.248, co.2 e segg. del D.lgs., n.267/2000:

* dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione giudiziale. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta sia stata regolarmente rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
* I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per fini dell’ente e le finalità di legge: dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi ne sono soggetti a rivalutazione monetaria .

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

F.to Il Presidente drssa M.R .Ingegno

 F.to Il componente drssa L. Ascione

 F.to Il componente drssa D. Scarpa